



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 90 del 29-12-2025

Oggetto: VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 201/2022 - ANNO 2024

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventinove** del mese di **Dicembre**, alle ore **15:00** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge sono stati convocati in seduta ordinaria - pubblica i Consiglieri Comunali e all'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
BACCI DAVID	X		VANNUCCI MARCO	X	
ROMBOLI MARCO	X		TOSCHES ORAZIO	X	
CATARZI GIANLUCA		X	ROMBOLI	X	
			STEFANIA		
DELLA SANTA		X	D'ASARO SABIANO	X	
CLAUDIA					
BALESTRI	X		BINI COSETTA		X
VALENTINA					
GIACOMELLI	X		SIMAKU XHENI	X	
CAMILLO					
SOPRANZI SIMONA	X				
PRESENTI		n. 10			
ASSENTI		n. 3			

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, D.ssa VICIDOMINI SERENA, il quale provvede alla redazione del presente verbale;

Essendo legale il numero degli intervenuti, il consigliere BACCI DAVID nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in data 31/12/2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 201 del 23/12/2022, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2022, avente ad oggetto il *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”* (nel prosegue anche *“Decreto Riordino”*), con il fine di introdurre una riforma organica della materia, che, nel corso del tempo, ha subito numerose modifiche normative;
- detto Decreto delinea la disciplina per l’organizzazione e la gestione dei servizi di interesse economico generale a livello locale, al fine di consentire agli Enti, dopo un’attenta valutazione delle esigenze della collettività, di individuare il modello più idoneo alla gestione dei servizi;
- il Decreto si applica, ai sensi dell’art. 4, a *«tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale»*, con esclusione dei *«servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale»* (art. 35), nonché degli *«impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane»* (art. 36);
- i servizi pubblici locali *«rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità»* (art. 3, co. 1);
- pertanto, per servizio pubblico si intende qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un’utilità per la comunità locale, non solo in termini economici, ma anche di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale e sia preordinata a soddisfare interessi collettivi (cfr. tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, n. 2605/2001);
- i servizi pubblici locali che l’Ente può erogare, oltre a quelli allo stesso attribuiti per legge, sono anche quelli ritenuti dall’Ente stesso necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali (art. 10, co. 3), in esito ad apposita istruttoria;
- in particolare, i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in oggetto sono quelli:

a) a rilevanza economica:

I servizi a rilevanza economica (o servizi di interesse generale a livello locale) sono quelli «

*erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale» (art. 2, co. 1 lett. c). La giurisprudenza ha elaborato, tra i criteri utili a qualificare un servizio come avente rilevanza economica, quello dell'esistenza, anche solo potenziale, di concorrenza di privati sul mercato di riferimento. La categoria dei servizi pubblici a rilevanza economica va valutata «*di volta in volta con riferimento al singolo servizio da espletare a cura dell'ente stesso, avendo riguardo all'impatto che il servizio stesso può cagionare sul contesto dello specifico mercato concorrenziale di riferimento, nonché ai suoi caratteri di redditività ed autosufficienza economica (ossia di capacità di produrre profitti o per lo meno di coprire i costi con i ricavi)*» (Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo Lombardia n. 489/2011/PAR);*

b) non meramente strumentali alle finalità dell'Ente:

I servizi pubblici locali, come visto sopra, si concretizzano nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale; i servizi strumentali, invece, non realizzano in via immediata un bisogno sociale, ma si limitano a fornire all'Amministrazione un determinato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva. La differenza tra "servizio pubblico locale" e "servizio strumentale" può essere ricondotta a quella tra "concessione di pubblico servizio" e "appalto pubblico di servizi". La giurisprudenza del Consiglio di Stato fornisce alcuni elementi utili per operare detta distinzione, specificando che l'appalto si ha «*per prestazioni rese in favore dell'Amministrazione, mentre la concessione di servizi instaura un rapporto trilaterale, tra Amministrazione, concessionario ed utenti*» (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4890/2009).

Ed ancora, «*nella concessione di servizi il costo del servizio grava sugli utenti, mentre nell'appalto di servizi spetta all'amministrazione compensare l'attività svolta dal privato*» (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3333/2006);

c) a rete e non a rete:

Il Decreto, all'art. 2, co. 1 lettera d), definisce "servizi pubblici locali a rete" i «*servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente*».

I servizi a rete si distinguono, dunque, da quelli non a rete in

quanto, appunto, organizzati tramite reti strutturali come, ad esempio, la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, il servizio idrico integrato, la gestione dei rifiuti urbani, il trasporto pubblico locale. Per quanto attiene ai servizi non a rete, per esplicita scelta del Legislatore, l'art. 2 del D. Lgs. n. 201/2022 riguarda i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico sul mercato. A tal proposito, il MIMIT, nella Relazione Tecnica al Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023, ritiene che tale riferimento non possa essere ricondotto ad un generico compenso, ma vada circoscritto ad un corrispettivo economico versato dall'utenza, la quale costituisce, dunque, una protagonista del mercato di riferimento;

Premesso, inoltre, che le modalità di gestione dei servizi pubblici locali a cui l'Ente può ricorrere sono, ai sensi dell'art. 14 del citato Decreto:

- affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica;
- affidamento a società mista;
- affidamento a società *in house*;
- limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali;

DATO ATTO CHE:

- o L'art. 30 del Decreto introduce l'obbligo per i Comuni o le loro eventuali forme associative con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché per le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, di effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;
- o tale ricognizione deve attestare in modo analitico, per ogni servizio pubblico locale di rilevanza economica affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza, della qualità del servizio, del rispetto degli obblighi indicati nel relativo contratto;
- o la ricognizione va effettuata tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Decreto, ossia: per i servizi a rete, dei parametri predisposti dalle Autorità di Regolazione (che individuano i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di Piano Economico Finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi) e, per i servizi non a rete, degli indicatori predisposti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- o essa rileva, inoltre la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'art. 17, co. 3

secondo periodo del medesimo Decreto, ossia agli affidamenti senza procedura ad evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e i servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, la misura del ricorso all'affidamento a società in house e gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;

- con riferimento ai servizi affidati alle società in house, deve essere dato conto, altresì, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustifichino il mantenimento dell'affidamento, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione (art. 17, co. 5);

DATO ATTO, INOLTRE, CHE:

- per quanto riguarda le modalità della ricognizione, questa deve essere contenuta in un'apposita relazione, da aggiornare ogni anno contestualmente alla ricognizione dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP), ossia al Piano annuale di razionalizzazione;
- il Piano di razionalizzazione deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente (artt. 20, co. 3 e 26, co. 11 del TUSP);

VERIFICATO CHE:

- relativamente ai servizi pubblici locali a rete, è stata pubblicata nel sito dell'ANAC, nella Sezione dedicata alla Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la Tabella “*Atti e indicatori ARERA e ART - Art. 7 D. Lgs. 201/2022*”, che fornisce agli Enti Locali opportuni parametri, individuati dalle Autorità di Regolazione per gli ambiti di competenza, relativi ai costi di riferimento dei servizi, allo schema tipo di Piano Economico Finanziario, agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi pubblici locali a rete (servizio idrico integrato, rifiuti, TPL su strada);
- relativamente ai servizi pubblici locali non a rete, per i quali non opera un'Autorità di Regolazione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023, pubblicato in data 25/09/2023, in attuazione di quanto disposto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 201/2022, ha adottato le linee guida necessarie alla redazione del Piano Economico Finanziario e lo schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità;
- da tali atti si evince che è stato considerato il SERVIZIO FARMACIA COMUNALE;

RITENUTO OPPORTUNO, alla luce di quanto sopra, definire il perimetro della ricognizione come segue:

- **servizi pubblici locali non a rete** che prevedono un corrispettivo economico versato dall'utenza, al cui interno si ricomprende il servizio di Farmacia Comunale;

Ritenuto, quindi, di circoscrivere la ricognizione ai servizi affidati a società *in house* solamente alla gestione del servizio farmaceutico;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 201/2022 avente ad oggetto il *“Riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica”*;
- il D. Lgs. n. 267/2000, *“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”*;
- il D. Lgs. n. 175/2016 *“Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica”*;
- il Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicato in data 25/09/2023 avente ad oggetto la *“Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell’art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022”*, pubblicato in data 25/09/2023;

Preso atto dei pareri allegati, espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, parte integrante del presente provvedimento;

Visto il parere rilasciato dall'Organo di Revisione in data 19/12/2025 con verbale n. 29;

Uditi gli interventi dei partecipanti al dibattito, contenuti nella registrazione audio depositata nell'apposita area del sito istituzionale dell'Ente, si procede con la votazione;

Con voti favorevoli n. 7 e astenuti n. 3 (Romboli Stefania, D'asaro, Simaku) espressi da n. 7 consiglieri votanti su n. 10 consiglieri presenti

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che, il perimetro della ricognizione ai sensi della normativa sui servizi pubblici locali di cui al D. Lgs. n. 201/2022, viene circoscritto al servizio di farmacia comunale;

3) di pubblicare il presente atto nelle forme di legge;

Infine,

- con voti favorevoli n. 7 e astenuti n. 3 (Romboli Stefania, D'Asaro, Simaku) espressi da n. 7 consiglieri votanti su n. 10 consiglieri presenti

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 2 del D. Lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente BACCI DAVID

Il Segretario Comunale VICIDOMINI
SERENA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Crespina Lorenzana ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 201/2022 - ANNO 2024

SERVIZIO: AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere **Favorevole**.

Eventuali note e prescrizioni:

Crespina Lorenzana, 22-12-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DANIELA TAMPUCCI



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 201/2022 - ANNO 2024

SERVIZIO: AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame ai documenti di programmazione e gestione finanziaria e contabile dell'Ente, si esprime parere **Favorevole**.

Eventuali note e prescrizioni:

Crespinia Lorenzana, 22-12-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIA E RISORSE
UMANE

DANIELA TAMPUCCI



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA (Provincia di Pisa)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera n. 90 del 29-12-2025

OGGETTO:	VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 201/2022 - ANNO 2024
-----------------	---

La presente deliberazione:

Ai sensi dell'art.124, comma 1, D.lgs. 18.8.2000 n.267, viene affissa all'albo pretorio dal 09-01-2026 e per 15 giorni consecutivi.

(X) viene dichiarata immediatamente esecutiva a sensi del 4° comma dell'art.134 del D.lgs. n.267/2000.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

09-01-2026	L'INCARICATO LINDA SARDELLI
------------	--



RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

**SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2024

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica", *«i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».*

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

La Società Farmacia Comunale di Crespina Srl Unipersonale

La società Farmacia Comunale di Crespina Srl Unipersonale è di proprietà del Comune di Crespina Lorenzana al 100%. Detta società è stata costituita con atto unilaterale del 07.09.2006, repertorio n.13554, rogato dal Notaio Avv. Nicola Mancioppi.

La Farmacia Comunale, assieme ad altre 2 farmacie private (una sita in Loc. Lorenzana e una in Loc. Crespina), servono l'intero Comune di Crespina Lorenzana.

La società Farmacia Comunale di Crespina Srl Unipersonale gestisce servizi per il perseguitamento delle funzioni istituzionali in materia di erogazione del servizio in ambito sociale.

L'attività svolta riguarda la vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, prodotti da banco, cosmetici e sanitari. Inoltre viene fatto un servizio di prenotazione visite specialistiche.

Contratto di Servizio

La Società ha per oggetto l'erogazione di servizi pubblici locali ed in particolare la gestione del servizio di "farmacia comunale" del quale è titolare il Comune, comprendente la vendita, la produzione e la distribuzione di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, prodotti veterinari, prodotti omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, cosmetici e di tutti gli altri prodotti di cui è consentita la vendita in farmacia, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Nell'oggetto societario rientrano altresì tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle sopra elencate.

Sistema di monitoraggio - controllo

L'attività svolta dalla Farmacia è sottoposta al controllo del Revisore Indipendente, Dott. Baccelli David, che in sede di approvazione del bilancio annuale d'esercizio da parte dell'assemblea dei soci, redige una relazione ai sensi dell'art. 14 D.lgs 27/01/2010 n 39.

Nell'ultimo esercizio (2024) la Farmacia ha approvato nei termini il bilancio, con un utile di € 75.224, destinando:

- € 30.000,00 come dividendo in favore del Socio Unico Comune di Crespina Lorenzana e
- € 10.000,00 al sostegno delle iniziative promosse dalle realtà associative operanti sul territorio comunale;

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

I dati identificativi del soggetto affidatario sono riportati nella scheda partecipazione ex art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014 nonché nella Relazione di revisione periodica di cui all'art. 20 D.lgs n 175/2016.

ANDAMENTO ECONOMICO

La Farmacia ha conseguito un risultato d'esercizio positivo nell'ultimo triennio:

BILANCIO D'ESERCIZIO	2024	2023	2022
Approvazione bilancio	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	75.224	63.432	61.934

I ricavi delle vendite dell'ultimo triennio possono essere così riassunti:

RICAVI	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.074.243	986.544	983.216
A5) Altri Ricavi e Proventi	5.257	5.403	1.834
di cui Contributi in conto esercizio	3.912	3.912	258

CONSIDERAZIONI FINALI

La Farmacia comunale svolge il servizio pubblico, così come sopra descritto, nel pieno rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità che caratterizzano l'azione amministrativa.

Alla luce dei risultati, anche economici, desumibili dai documenti contabili non risultano necessarie radicali modifiche riguardanti la gestione del servizio pubblico ad essa affidata.



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

Piazza C. Battisti, 22 - C.A.P. 56040 - CF 90054240503 - p. IVA 02117780508
Tel. 050/634711 - Fax 050/634740
www.comune.crespinalorenzana.pi.it

Organo revisione
economico finanziaria

Dott. Mauro Maccari
Delibera CC 28 del 29/04/2025
(esecutiva 19/05/2025)

VERBALE N. 29 DEL 19/12/2025

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE: "VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DEL D. LGS N. 201/2022 – ANNO 2024"

Oggi 19/12/2025, il sottoscritto dott. Mauro Maccari, Organo di Revisione Economico Finanziaria nominato con deliberazione di C.C. del 29/04/2025, (esecutiva dal 19/05/2025), per il periodo 19/05/2025-18/05/2028, procede all'esame della proposta avente ad oggetto: "VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DEL D. LGS N. 201/2022 – ANNO 2024";

RICHIAMATI

- il D. Lgs. 201/2022 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);
- il Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy n. 639 del 31/8/2023 recante Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. Lgs. n. 201 del 2022;
- l'articolo 30 del D. Lgs. n. 201/2022 recante "Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali"

CONSIDERATO

che la scelta della modalità di gestione del servizio, di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 lett. e) del TUEL, deve essere oggetto di apposita deliberazione, accompagnata da una relazione nella quale si deve dare atto delle specifiche valutazioni che l'organo deliberante ha effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici.

VISTA

la relazione predisposta ex art. 30 D. Lgs. n. 201/2022 allegata alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale.

PRESO ATTO

che il perimetro della ricognizione ai sensi della normativa sui servizi pubblici locali di cui al D. Lgs. n. 201/2022, è circoscritto al servizio di farmacia comunale.

VISTI

- il parere favorevole ex art. 49, D. Lgs n. 267/2000, espresso in data 17/12/2025 dal Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica;
- il parere favorevole ex art. 49, D. Lgs n. 267/2000, espresso in data 17/12/2025 dal Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

ESPRIME

il seguente parere in merito alla proposta di deliberazione richiamata in epigrafe:

FAVOREVOLE

Data 19/12/2025

Il Revisore Unico dott. Mauro Maccari

firmato digitalmente